



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 20 dicembre 2024 n.206**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti l'articolo 1, comma 16 della Legge 22 dicembre 2023 n.194 e l'articolo 32, comma 2 del Decreto Delegato 29 ottobre 2024 n.160;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.42 adottata nella seduta del 17 dicembre 2024;*

*Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **AUTORITÀ DI VIGILANZA DEI CONSUMATORI**

### **Art. 1**

*(Oggetto e finalità)*

1. Il presente decreto delegato, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 16 della Legge 22 dicembre 2023 n.194, disciplina l'istituzione, il funzionamento e le specifiche attività operative dell'Autorità di vigilanza dei consumatori di cui all'articolo 10 del Decreto Delegato 29 ottobre 2024 n.160.

2. L'Autorità di vigilanza dei consumatori, di seguito brevemente "Autorità", svolge le funzioni ed i correlati poteri di cui all'articolo 11 del Decreto Delegato n.160/2024, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del presente decreto delegato.

### **Art. 2**

*(Autorità di Vigilanza dei consumatori)*

1. E' istituita l'Autorità di vigilanza dei consumatori, dotata di autonome competenze funzionali e decisionali.

2. L'Autorità è un organo collegiale che opera in piena autonomia e indipendenza, composto da cinque membri:

a) tre membri, aventi diritto di voto, sono nominati dal Consiglio Grande e Generale e sono scelti fra professionisti, docenti e ricercatori universitari che dimostrino chiara e inequivocabile competenza nelle materie disciplinate dal Decreto Delegato n.160/2024 e dai relativi decreti delegati attuativi, sulla base del loro *cursus honorum*:

1) un membro, che assume la carica di Presidente, designato dal Congresso di Stato su

- proposta del Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio;
- 2) un membro designato dalle forze politiche di maggioranza;
  - 3) un membro designato dalle forze politiche di opposizione.
- b) due membri, aventi unicamente funzione consultiva, di cui uno rappresentativo degli interessi del mondo imprenditoriale ed uno rappresentativo degli interessi dei consumatori, nominati dal Consiglio Grande e Generale su designazione delle rispettive Associazioni di categoria aventi sede nella Repubblica di San Marino.
3. I membri dell'Autorità aventi diritto di voto durano in carica cinque anni, rinnovabili per un massimo di due ulteriori mandati. I membri, aventi funzione consultiva, durano in carica un anno, rinnovabile per un massimo di un ulteriore mandato.
  4. La nomina dei membri dell'Autorità è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Grande e Generale, nonché con la carica di presidente o segretario di partiti e movimenti politici.
  5. La nomina dei membri dell'Autorità, aventi diritto di voto, è, altresì, incompatibile con le cariche di organi direttivi di associazioni sindacali e di categoria.
  6. Ai membri aventi diritto di voto, nello svolgimento delle funzioni e attività in seno all'Autorità, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni in materia di integrità e condotta per gli agenti pubblici ai sensi della Legge 5 settembre 2014 n.141.
  7. All'Autorità sono attribuite funzioni di regolamentazione, controllo e di potere ispettivo e sanzionatorio sulle materie disciplinate dal Decreto Delegato n.160/2024, nelle forme e nei limiti ivi indicati.
  8. Ai fini di quanto previsto all'articolo 11 del Decreto Delegato n.160/2024, l'Autorità può emanare circolari e direttive.
  9. Nelle materie disciplinate dal Decreto Delegato n.160/2024 e dai relativi decreti delegati attuativi, gli organi istituzionali deputati alla stesura ed adozione di disposizioni legislative o regolamentari sono tenuti a interpellare l'Autorità, quale organo consultivo obbligatorio e preventivo.

### **Art. 3**

#### *(Funzionamento dell'Autorità)*

1. L'Autorità si riunisce su convocazione del Presidente.
2. L'Autorità è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri, di cui almeno due aventi diritto di voto.
3. Per l'espletamento delle proprie funzioni l'Autorità si avvale delle strutture dell'UO Ufficio Attività Economiche, che fornisce il necessario supporto amministrativo.
4. Sul portale della Pubblica Amministrazione viene pubblicato un Bollettino mensile che riporta i provvedimenti adottati, le direttive e le circolari della medesima Autorità.
5. L'Autorità, con cadenza trimestrale, richiede all'UO Ufficio Attività Economiche l'aggiornamento sulla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie emesse.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità consegna al Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio una relazione annuale sull'attività svolta nell'anno solare corrente da presentare al Consiglio Grande e Generale.
7. Dall'apertura di ogni attività istruttoria sino all'emanazione di ogni provvedimento definitivo, l'Autorità garantisce l'assoluta riservatezza degli atti del procedimento, i quali divengono pubblici unicamente a seguito della pubblicazione del provvedimento sul Bollettino mensile di cui al comma 4, fatta salva l'applicazione della Legge 21 dicembre 2018 n.171 e successive modifiche.

**Art. 4**  
*(Il Presidente)*

1. Il Presidente rappresenta l'Autorità, convoca le riunioni dell'organo, stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso sono assunte temporaneamente, per questioni urgenti ed indifferibili, dal membro avente diritto di voto più anziano per età.

**Art. 5**  
*(Deliberazioni dell'Autorità)*

1. Le deliberazioni dell'Autorità sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri aventi diritto di voto.
2. Il voto è palese. L'Autorità può adottare la votazione a scrutinio segreto con il consenso della maggioranza dei membri aventi diritto di voto.
3. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
4. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente.
5. La pubblicità delle deliberazioni e degli atti a carattere generale è realizzata mediante pubblicazione sul portale di cui all'articolo 3, comma 4.

**Art. 6**  
*(Competenze e poteri dell'Autorità)*

1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 30 del Decreto Delegato n.160/2024, l'Autorità valuta i seguenti criteri esemplificativi, ma non esaustivi:
  - a) la natura, gravità, entità e durata della violazione;
  - b) le eventuali azioni intraprese dall'operatore economico per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;
  - c) le eventuali violazioni commesse in precedenza dall'operatore economico;
  - d) i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dall'operatore economico in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;
  - e) le sanzioni inflitte all'operatore economico per la medesima violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri, in cui informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017;
  - f) gli eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.
2. Contro le sanzioni amministrative e i provvedimenti dell'Autorità sono applicati rispettivamente gli articoli 30, comma 4 e 24, comma 2 del Decreto Delegato n.160/2024.
3. L'Autorità segnala all'Autorità Giudiziaria ogni fatto portato a propria conoscenza che possa costituire reato.
4. L'Autorità stabilisce gli obiettivi, le priorità ed i programmi di attività, ed emana conseguenti direttive per la loro attuazione e gestione.

**Art.7**  
*(Organizzazione amministrativa e contabile)*

1. L'organizzazione amministrativa e contabile della Autorità è soggetta alle norme di cui alla Legge 18 febbraio 1998 n.30 e successive modifiche.
2. Le spese di gestione della Autorità, compresa la determinazione dei compensi di cui all'articolo 8, sono imputate su apposito capitolo di spesa, che verrà istituito nella legge di bilancio.

## **Art. 8**

### *(Determinazione dei compensi)*

1. I compensi ed i gettoni di presenza spettanti ai membri dell'Autorità sono così determinati:
  - a) al Presidente dell'Autorità, al quale è attribuita la rappresentanza legale dell'Autorità medesima ed il potere di indirizzo e coordinamento, è riconosciuto un compenso fisso mensile pari ad euro 700,00 (settecento/00), nonché un gettone di presenza pari ad euro 40,00 (quaranta/00) per ogni seduta dell'Autorità;
  - b) agli altri quattro membri dell'Autorità è riconosciuto un compenso mensile calcolato in conformità al comma 3, nonché un gettone di presenza pari ad euro 40,00 (quaranta/00) per ogni seduta dell'Autorità.
2. Il Presidente può affidare a ciascun membro dell'Autorità medesima uno o più funzioni di cui all'articolo 11 del Decreto Delegato n.160/2024, nominandolo referente per ciascuna funzione affidata. La distribuzione di tali funzioni:
  - a) viene determinata tenuto conto delle competenze di ciascun membro e delle effettive attività da compiersi;
  - b) può essere oggetto di modifica da parte del Presidente dell'Autorità.
3. A seguito della distribuzione delle funzioni di cui al comma 2, ai membri dell'Autorità è riconosciuto un compenso fisso mensile complessivo non superiore ad euro 350,00 (trecentocinquanta/00).
4. Con proprio regolamento, da approvarsi all'unanimità di tutti i membri, l'Autorità disciplina:
  - a) il proprio funzionamento e la propria organizzazione;
  - b) le attività afferenti a ciascuna funzione e ne individua il relativo compenso nei limiti di cui al comma 3;
  - c) le casistiche in cui possono essere nominati più referenti per la medesima funzione, tenuto conto delle competenze di ciascun membro e delle effettive attività da compiersi;
  - d) i rimborsi spese relativi a trasferte istituzionali spettanti ai membri. Tali rimborsi spese non possono comportare costi aggiuntivi rispetto a quanto imputato nel bilancio dello Stato in conformità al comma 6.
5. I rimborsi spese relativi a trasferte istituzionali di cui al comma 4, lettera d) sono ammessi previa deliberazione favorevole e vincolante da parte dei membri aventi diritto di voto.
6. I compensi, i gettoni ed i rimborsi spese relativi a trasferte istituzionali di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, lettera d) sono imputati sull'apposito capitolo di bilancio di cui all'articolo 7, comma 2.

## **Art. 9**

### *(Funzioni transitorie demandate al Congresso di Stato e all'Autorità)*

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto delegato, il Congresso di Stato designa il presidente dell'Autorità e ne trasmette comunicazione al Consiglio Grande e Generale affinché proceda alla nomina del medesimo e degli altri membri dell'Autorità ai sensi dell'articolo 2.
2. Entro centoventi giorni dalla nomina in Consiglio Grande e Generale dei membri dell'Autorità, il Presidente provvede a convocare una seduta dell'Autorità al fine di deliberare in ordine:
  - a) all'adozione del regolamento di cui ai sensi dell'articolo 8, comma 4;
  - b) all'individuazione di eventuali consulenti o professionisti esterni ed al relativo trattamento economico, sulla base di quanto stanziato a mente dell'articolo 7, comma 3, in rapporto all'apposito capitolo di bilancio dello Stato.

3. Nel caso in cui il termine di cui al comma 2 non sia rispettato, è facoltà del Consiglio Grande e Generale procedere alla sostituzione dei membri dell'Autorità.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 dicembre 2024/1724 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Francesca Civerchia – Dalibor Riccardi*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Andrea Belluzzi*